CAMERA DEI DEPUTATI N. 2722-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 maggio 1952 (*Stampato n. 2187*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 maggio 1952

—

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

a) Accordo di immigrazione e relativi annessi;

b) Protocollo di firma;

c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;

d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;

f) Scambi di note.

Presentata alla Presidenza il 19 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli Accordi di immigrazione conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951, mirano ad aggiornare e riordinare su basi più semplici ed organiche gli impegni già assunti dai due Paesi con gli accordi similari stipulati dal 1946 al 1950, quali:

1°) Accordo e scambio di note relativi al reclutamento di operai italiani in qualità di minatori in profondità per le miniere francesi (Roma-Parigi 22 febbraio-17 maggio 1946).

2°) Accordo fra l'Italia e la Francia relativo all'immigrazione di lavoratori italiani in Francia (Roma 21 marzo 1947).

3°) Accordo del 3 febbraio 1948 (Reclutamento anonimo – contratti nominativi ed annessi).

4°) Accordo tra l'Italia e la Francia relativo al trasferimento delle rimesse degli operai italiani (Parigi 26 marzo 1949).

5°) Scambio di note del 19 febbraio 1949 per alcune modifiche ai precedenti accordi sull'emigrazione.

6°) Accordo relativo a varie questioni tecniche connesse con l'emigrazione italiana in Francia (9 dicembre 1950).

Con Nota Verbale del 17 febbraio 1951 il Governo francese aveva denunciato l'Accordo base del 17 febbraio 1947, proponendo la stipulazione di una Convenzione generale che avrebbe dovuto comprendere non solo la materia di tale Accordo, ma di tutti gli altri accordi particolari stipulati sino al febbraio 1951.

Con i nuovi Accordi conclusi a Roma il 21 marzo 1951, i due Governi hanno provveduto a riordinare tutta la materia, ritenendo necessario « di codificare e di completare gli accordi anteriori », ed hanno avuto cura di distribuire la materia più particolarmente tecnica in vari annessi che, all'occorrenza, potranno essere riveduti e modificati indipendentemente dall'accordo generale.

Infatti l'esperienza ha insegnato, specie in questi ultimi anni, che, salvi restando i principi generali solidamente fondati sullo spirito amichevole che informa i rapporti fra i due Paesi, è necessario che alcune particolari questioni relative all'emigrazione siano periodicamente riesaminate e regolate in relazione alle esigenze ed alle mutevoli situazioni economico-sociali.

Nella elaborazione dell'accordo generale è stata tenuta presente la necessità che venissero regolate tutte le forme della nostra emigrazione in Francia alla stregua dei seguenti criteri di massima:

partecipazione dei due Governi alla disciplina ed al controllo dei movimenti a mezzo di appositi organi;

impegno di agevolare con tutti i mezzi idonei il regolare svolgimento ed il possibile incremento dell'emigrazione sia dei lavoratori che delle loro famiglie;

garanzie assicurate ai lavoratori relativamente al trasferimento di parte del complessivo ammontare dei loro guadagni;

stabilità dell'impiego almeno per la durata del contratto di ingaggio;

equiparazione di trattamento tra lavoratori italiani e francesi;

necessità che i criteri stabiliti nell'accordo generale trovino una applicazione completa in tutta la materia regolata con gli annessi.

Questi ultimi in particolare riguardano:

Procedura per il reclutamento: sono state stabilite tutte le possibili semplificazioni per snellire la procedura di reclutamento e di selezione sanitaria e professionale, codificando, in certo senso, le varie disposizioni stabilite in materia precedentemente;

Ricongiungimento dei gruppi familiari: il movimento delle famiglie è stato regolato in maniera da garantirne l'effettuazione rapida e col minimo possibile di complicazioni procedurali.

Seguono degli accordi particolari, quali:

Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani: allo scopo di agevolare tale interessante movimento i due Governi hanno convenuto di concedere ai lavoratori stagionali determinate facilitazioni relative particolarmente alle spese per il viaggio di andata e ritorno e al trasferimento dell'intero ammontare del loro salario;

Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di lavoratori bieticoli italiani: sono state stabilite particolari norme per il reclutamento e l'avviamento dei lavoratori bieticoli i quali, come è noto, si recano periodicamente in Francia per le due campagne di sarchiatura e sradicamento delle barbabietole. L'applicazione di questo accordo amministrativo ha consentito nel 1951 l'avviamento in Francia di oltre 13.000 operai bieticoli, men-

tre già per la sola prima campagna (sarchiatura) del 1952 sono stati ingaggiate oltre 14.000 unità;

Accordo amministrativo relativo alle spese per le operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie: è stato confermato in questo accordo che i due Governi ripartiranno tra loro forfettariamente le spese relative al reclutamento ed al trasporto fino al posto dei lavoratori emigrandi.

A mezzo di un « Protocollo di Firma » è stato convenuto di considerare applicabili, sino alla conclusione di un nuovo trattato di lavoro tra la Francia e l'Italia, le disposizioni del trattato del 30 settembre 1919 che non siano in contraddizione con le norme del nuovo Accordo.

A mezzo di Scambio di Lettere sono state stabilite le norme per il collocamento diretto in Francia di famiglie agricole, per il controllo sanitario dei familiari dei lavoratori e per una elencazione delle categorie professionali che maggiormente interessano il reclutamento.

Tra le norme concordate a mezzo di tali lettere meritano particolare menzione quelle relative al collocamento diretto di famiglie agricole, per gli sviluppi che ci si ripromettono da tale forma di emigrazione in dipendenza della nota situazione esistente in alcune zone del sud-ovest della Francia dove abbondano le terre incolte o insufficientemente coltivate e vi è forte mancanza di braccia.

In applicazione dell'articolo 12 dell'Accordo fondamentale sono stati poi stipulati a Parigi in data 15 giugno 1951:

a) l'Accordo amministrativo relativo al regime del pagamento degli assegni familiari in Italia;

b) l'Accordo amministrativo relativo ai trasferimenti finanziarai dei lavoratori italiani.

In data 15 giugno 1951 è stato concluso anche l'Accordo amministrativo relativo ai criteri medici applicabili per la selezione dei candidati italiani che emigrano in Francia.

E successivamente, in data 11 gennaio 1952, nello spirito degli Accordi del 21 marzo 1951, è stato concluso un Accordo amministrativo relativo alla partecipazione di apprendisti edili italiani ai corsi francesi di formazione professionale; e, a mezzo di Scambio di Lettere, sono state adottate speciali misure per facilitare l'introduzione in Francia degli operai edili italiani.

Inoltre, a mezzo di Scambio di Lettere avvenuto in data 13 giugno 1952, sono stati prorogati i termini di validità di cui all'Accordo amministrativo del 15 giugno 1951.

Per effetto di tale proroga, il pagamento degli assegni familiari ai congiunti residenti in Italia dei lavoratori italiani in Francia, viene continuato per altri 18 mesi a favore di coloro per i quali il beneficio stesso è venuto a scadere con il 30 giugno 1952, mentre i lavoratori emigrati o che emigreranno dal 1° luglio 1952, vigente l'Accordo, godranno anch'essi di analogo beneficio per la durata di 18 mesi.

Tale proroga, inoltre, si riflette sui benefici accessori concessi dall'Accordo del 15 giugno 1951, nel caso in cui il lavoratore si faccia raggiungere, in Francia, dai familiari.

Per dare un'idea della consistenza della nostra emigrazione in Francia si riportano qui di seguito i dati pubblicati al riguardo dalla Sezione d'Informazioni per la mano d'opera straniera del Ministère du Travail e de la Sécurité Sociale:

1946	28.000
1947	48.956
1948	28.134
1949	40.895
1950	10.591
1951	29.142

Dalla medesima fonte si desume che la mano d'opera italiana ha rappresentato nel 1946 il 91 per cento, nel 1947 il 76,6 per cento, nel 1948 il 36,2 per cento, nel 1949 il 51,6 per cento, nel 1950 il 33,6 per cento del numero complessivo degli operai permanenti stranieri introdotti in Francia.

Circa le rimesse dei nostri lavoratori dalla Francia si danno qui di seguito i dati relativi agli anni 1950-51:

		1950	1951
Risparmi salariali . .	L.	4.697.119.449	5.792.077.651
Assegni familiari . .	»	789.979.638	618.070.267
Totale . .	L.	5.487.099.087	6.410.147.918

Se si guarda agli accordi del 1946 e del 1947, si vede che l'ammontare della mano d'opera italiana impiegata in Francia è rimasta al di sotto a quanto era in essi previsto.

Onorevoli colleghi! Augurando che, col miglioramento delle condizioni generali, e nel clima della più stretta amicizia e solidarietà tra l'Italia e la Francia, possa affer-

marsi pienamente quel principio della libera circolazione del lavoro fra i due Paesi che indubbiamente ridonderebbe in loro reciproco beneficio, oltre che a vantaggio della sistemazione europea ed internazionale in genere, mi onoro di raccomandare alla Camera l'approvazione degli Accordi di immigrazione conclusi a Roma il 21 marzo 1951.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;

b) Protocollo di firma;

c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;

d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;

f) Scambi di Note.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.